

Art. 3. Nei ricevimenti e nelle pubbliche funzioni, cui si interviene in corpo, si seguirà l'ordine seguente :

1. Capo del Governo Primo Ministro.
2. Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.
3. Deputazione del Senato del Regno.
4. Deputazione della Camera dei deputati.
5. Ministri Segretari di Stato, Sottosegretari di Stato.
6. Ministri di Stato, Marescialli d'Italia, Grande Ammiraglio, Capo di Stato Maggiore generale.
7. Grandi ufficiali dello Stato non compresi fra i precedenti.
8. Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista.
9. Deputazione della Corte di cassazione del Regno.
10. Deputazione del Consiglio di Stato.
11. Deputazione della Corte dei conti.
12. Deputazione della Avvocatura generale erariale.
13. Deputazione del Tribunale supremo militare.
14. Deputazione del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.
15. Magistrato di Roma.
16. Prefetto col Consiglio di prefettura e Giunta provinciale amministrativa.
17. Rappresentanze dei Consigli del Gran Magistero Mauriziano, degli Ordini militare e civile di Savoia, al Merito del Lavoro, della Corona d'Italia e della Stella d'Italia.
18. Consiglio direttivo del Gruppo medaglie d'oro.
19. Stato Maggiore generale, Ufficio di Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio di Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore generale dell'Aeronautica e Consigli e Comitati consultivi dei Ministeri militari, Stato Maggiore della M. V. S. N.
20. Deputazione dei Consigli superiori dei Ministeri, nell'ordine di precedenza stabilito con R. decreto-legge 19 dicembre 1925, n. 2015.
21. Comitati centrali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, dell'Opera nazionale